

**Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 (BUR n. 72/2023)
(Novellazione)**

**ISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI
ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE,
IMMIGRAZIONE**

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:
omissis ⁽¹⁾

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:
omissis ⁽²⁾

2. L' articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali", è abrogato.

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo

2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento", dopo le parole: "*i regolamenti del personale,*" sono inserite le seguenti: "*gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,*".

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n.

53 è inserito il seguente:
omissis (3)

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:
omissis (4)

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "*di massima*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle iniziative e*";
- b) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione", le parole: "*A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.*" sono soppresse;
- d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: "*, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 3*" sono soppresse;
- e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 le parole: "*e del programma annuale*" sono soppresse e le parole: "*di cui ai commi 1 e 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 1*".

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 5 legge regionale 8 agosto 1997, n. 31.
- 2() Testo riportato dopo l'art. 20 bis legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 3() Testo riportato dopo l'art. 7 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
- 4() Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 50 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.